



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	DOMANDA DI MEDIAZIONE
ART. 3	LA SEGRETERIA
ART. 4	SEDE DEL PROCEDIMENTO
ART. 5	FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE
ART. 6	CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE.
ART. 7	RISERVATEZZA
ART. 8	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 9	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 10	INDENNITÀ
ART. 11	ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
ART. 12	TIROCINIO
ART. 13	LEGGE APPLICABILE

ALLEGATI:

- I. TABELLA DELLE INDENNITÀ**
- II. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA**
- III. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO**
- IV. CODICE ETICO**

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Le parti devono partecipare all'intero procedimento di mediazione con l'assistenza di un difensore, salva l'ipotesi di mediazione volontaria qualora l'assistenza tecnica non sia prescritta in sede giurisdizionale.

Articolo 2

DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti e l'indirizzo presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, in caso di persone giuridiche o enti, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
- d) la descrizione dei fatti, delle questioni controverse e delle ragioni della domanda;
- e) l'indicazione del valore della controversia, che potrà essere rettificato dall'Organismo di Mediazione tenuto conto delle circostanze del caso, determinato a norma del codice di procedura civile;
- f) i dati identificativi del difensore della parte.

2. La domanda può contenere:

- a) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione e del contratto, dello statuto o dell'atto costitutivo di un ente nel quale è inserita;
- b) i dati identificativi dei professionisti e delle persone di fiducia che, se necessario, assisteranno la parte nel procedimento;
- c) la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- d) la dichiarazione dell'istante che provvederà a sua cura a comunicare all'altra parte o alle altre parti la domanda e la data del primo incontro, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010;
- e) in caso di domanda di mediazione congiunta, l'indicazione del nominativo di un Mediatore, scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'Organismo di Mediazione;
- f) la richiesta di svolgere le sessioni di mediazione con modalità telematica secondo la normativa vigente;

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione. Al momento della ricezione della domanda la segreteria ne annota l'avvenuto deposito nell'apposito registro.

4. La domanda può essere compilata, anche congiuntamente dalle parti, utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.

5. La parte che aderisce alla procedura di mediazione può estendere l'oggetto della domanda a ogni altra questione, connessa a quella prospettata dal richiedente, purché vertente su diritti disponibili, salvo verifica e adeguamento dello scaglione tariffario di riferimento.

6. La sottoscrizione della domanda e dell'adesione alla procedura di mediazione devono essere corredate di copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale o, nel caso di enti e persone giuridiche, di una visura camerale o di altro documento dal quale risulti chi ne ha la rappresentanza e della procura.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Articolo 3

LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'astratta ammissibilità di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. Per ogni procedimento la

Segreteria forma un fascicolo, anche con modalità informatiche, contrassegnato dal medesimo numero d'ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.

3. La Segreteria verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, la Segreteria dell'ODM tiene in sospenso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

4. A norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione l'ODM designa un mediatore e la Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo rinvio per giustificati motivi, richiesto da una o da entrambe le parti, ovvero per motivate esigenze organizzative.

5. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, anche attraverso procedure telematiche:

- a) l'avvenuta designazione al mediatore, che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e dovrà rendere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) alla parte istante il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- c) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione, il Regolamento di mediazione dell'ODM, le indennità dovute e i termini di pagamento delle stesse;

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendo che – salvo nei casi di cui all'art. 5, comma 1 bis del d.lgs. n° 28/2010 – l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. In tali casi e qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

6. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs, n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs., n. 28/10, il giudice, nei casi previsti dall'art. 5 del medesimo testo, condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e che può desumere dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

7. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1bis del D.lgs. n° 28/2010 la Segreteria rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione redatto dal mediatore.

8. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n° 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'ODM o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di Mediatori, limitandosi eventualmente a mettere a disposizione l'Elenco su richiesta congiunta delle parti.

9. la Segreteria, terminata la procedura, conserva in ogni fascicolo solamente la domanda, la dichiarazione di adesione, i verbali attestanti le presenze o le assenze agli incontri di mediazione e il verbale di accordo o di mancato accordo; tutti gli eventuali allegati o documenti prodotti vengono restituiti alle parti che li hanno depositati.

Articolo 4

SEDE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o in altro luogo nella sua disponibilità, espressamente individuato.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

3. Il procedimento di mediazione potrà svolgersi anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

Art. 5

FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo eventuale verifica della sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.

4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criterio costante e predeterminato di rotazione, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM, come previsto nel comma che precede, tenuto conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore, come specificata dai Mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. A tal fine il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, indicando, le eventuali materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e provvedendo annualmente all'aggiornamento del proprio fascicolo e scheda depositando attestati relativi a corsi di aggiornamento, corsi di formazione e altri titoli. Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, l'ODM potrà derogare al criterio di progressione motivando la scelta.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. La mancata risposta o l'ingiustificato rifiuto dell'incarico comportano le conseguenze previste nell'art. 11 dello Statuto dell'ODM.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Il Mediatore deve prontamente corrispondere a ogni richiesta dell'ODM e assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 9 dello Statuto dell'ODM.

9. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

10. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

11. Il mediatore che non sia presente o comunichi la propria impossibilità a essere presente la mattina stessa del primo incontro di mediazione o in tempi tali da rendere impossibile il suo avvicendamento secondo la procedura ordinaria da parte della segreteria, verrà sostituito dal tirocinante – iscritto nell’elenco dei mediatori dell’ODM – nominato per la medesima procedura e presente all’incontro, che ne diventerà il titolare effettivo. Qualora siano presenti più tirocinanti, subentrerà quello con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati. In mancanza di tirocinanti, in via d’urgenza, il Coordinatore dell’ODM subentrerà al mediatore o nominerà nuovo mediatore comunque disponibile al momento, al fine di evitare il rinvio della procedura.

12. Solo in casi particolari ovvero quando non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all’individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali o, in alternativa, un elenco di esperti individuati in virtù di eventuali Convenzioni stipulate tra Ordini Professionali. La nomina è subordinata all’impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’ODM, da eventuali norme di legge, da parametri o tariffe professionali o da eventuali convenzioni. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Articolo 6

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;

2. in ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7.

3. Il Mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato a quello trattato in mediazione.

4. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza e deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice Deontologico Forense, del Codice europeo di condotta per mediatori e del Codice etico dell’ODM.

5. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

6. È vietato al mediatore e ai suoi ausiliari assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio, nonché percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Il mediatore designato al momento della accettazione dell’incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza allegata al presente regolamento (all. II) nella quale è contenuto quanto previsto al precedente comma 1.

Articolo 7

RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti

agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

7. Il mediatore non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza solo in caso di:

- a) sussistenza di un obbligo di legge in tal senso;
- b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;
- c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale.

8. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della procedura di Mediazione.

9. I dati raccolti durante lo svolgimento dell'attività dell'ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche.

Articolo 8

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, se richiesto e possibile anche utilizzando strumenti di comunicazione telematici, sentendo le parti congiuntamente o separatamente, e non ha il potere di imporre alcuna soluzione.

2. Il Mediatore effettua un primo incontro informativo, nel corso del quale chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Sempre nello stesso incontro, il Mediatore invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento, eventualmente nella stessa giornata o in un successivo incontro. In ogni caso, nel verbale del primo incontro informativo viene dato atto unicamente della possibilità o meno di procedere con la mediazione, come espressa da ciascuna parte e avvocato, senza possibilità di esprimere la motivazione.

3. Le parti sono tenute a partecipare personalmente al procedimento di mediazione, salvo ricorrano gravi ed eccezionali motivi adeguatamente motivati e documentati e l'espressa autorizzazione del mediatore; in tali ultimi casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento, munito di idonea procura e dei necessari poteri.

4. Il rappresentante della persona giuridica che partecipa al procedimento di mediazione deve essere fornito dei poteri necessari per risolvere la controversia vincolando il soggetto rappresentato. Nel caso di persona giuridica, alla procedura partecipa soggetto munito di poteri e di idonea delega del legale rappresentante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

5. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto a verbale per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione. Il mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, può segnalare alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, a breve

intervallo di tempo.

7. Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo.

8. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, in qualunque momento della procedura, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.

9. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il mediatore non può formulare la proposta.

10. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che, in forza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 28/2010, se il provvedimento che definisce il giudizio:

- a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

11. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, a eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

13. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

14. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

15. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

16. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

17. Il procedimento non potrà avere durata superiore a 3 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di avvio, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 9

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude con dichiarazione a verbale del mediatore:

- a) quando le parti raggiungono un accordo, che sarà allegato al verbale;
- b) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- c) quando almeno una parte o un difensore, al primo incontro informativo, esprimono parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- d) quando la conciliazione non riesce;
- e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;

- g) in qualsiasi momento le parti dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- h) qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento salvo l'esistenza di diverse disposizioni normative al riguardo.

2. In caso di sospensione o cancellazione dell'ODM dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla sospensione o cancellazione dell'ODM. In mancanza di designazione a opera delle parti, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti comparse o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso, previo rimborso delle relative spese, è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. La parte istante che voglia ottenere il rilascio di copia del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata dovrà comunque essere presente all'incontro a seguito del quale il Mediatore redigerà detto verbale. Il verbale verrà rilasciato solo una volta effettuato il pagamento delle spese di avvio e indennità di mediazione previste per la singola procedura.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM, allegata al presente regolamento (all. III), e a consegnarla, anche per via telematica, all'ODM. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 10

INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00, oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre IVA, per quelle di valore superiore, che deve essere versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, o comunque prima del primo incontro. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti, ecc.).

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due, l'importo, oltre IVA, indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n° 28/10;

- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo n° 28/10, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti a eccezione di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Gli aumenti delle indennità sopra previsti si cumulano tra loro.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è pari a € 40,00.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione venga raggiunto l'accordo su valori diversi rispetto a quello indicato dalle parti o individuato dall'ODM, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte, all'esito positivo del primo incontro informativo, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione nella misura dell'indennità prevista come da Tabella dell'ODM, senza gli aumenti previsti dall'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 in misura non inferiore alla metà. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito alla procedura di mediazione e devono comunque essere interamente corrisposte prima del rilascio da parte della Segreteria di qualunque verbale o copia di esso. Il mancato pagamento delle spese di mediazione nei termini previsti costituisce giusta causa di recesso per l'ODM, salvo l'esistenza di diverse disposizioni normative al riguardo.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n° 28/2010. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura prevista, condizionatamente all'effettivo incasso delle indennità da parte dell'ODM. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 11 del presente regolamento.

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte; a tale fine essi presentano alla Segreteria dell'ODM una dichiarazione in tal senso, appositamente sottoscritta, sottoposta a verifica da parte di quest'ultima.

12. L'ODM può rideterminare l'ammontare delle indennità di mediazione praticate sulla base e nel rispetto di quelle fissate per legge, e la percentuale di riparto delle stesse con i Mediatori.

13. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs n° 28/10, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n° 115/2002 e successive modifiche. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la propria prestazione gratuitamente; nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il Mediatore riceve un compenso proporzionato alle sole indennità effettivamente percepite dall'ODM.

Articolo 11
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di competenza esclusiva delle parti:

- le indicazioni riguardanti la materia, la proponibilità e l'oggetto della domanda, la natura e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'ODM. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione l'istante, in aggiunta all'ODM, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte;
- l'individuazione della competenza territoriale;
- l'esistenza di uno o di più centri di interesse, e le ragioni poste alla base della dichiarazione stessa;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata e l'esatta indicazione dei recapiti presso i quali inviare le comunicazioni;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega, qualora necessaria, al proprio rappresentante secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento;
- la dichiarazione di non avere avviato presso altri Organismi altre domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'ODM o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti la richiesta di gratuito patrocinio;
- il rispetto degli obblighi e delle previsioni di cui al d. lgs. n. 56 del 20/2/2004.

2. L'Organismo, inoltre, non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato a opera dell'istante;
- prolungamento della mediazione, su espressa concorde volontà delle parti, oltre il termine legislativamente previsto;
- dichiarazioni rese dalle parti, loro procuratorie loro assistenti in merito all'insussistenza di incompatibilità e conflitti di interesse di cui alla normativa anche regolamentare vigente al momento della dichiarazione.

Articolo 12
TIROCINIO

1. L'ODM consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.

2. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e devono attenersi alle norme relative all'incompatibilità, alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

Articolo 13
LEGGE APPLICABILE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento il procedimento di

mediazione è disciplinato dalla legge italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. n° 28/2010 e successive modificazioni, e produce gli effetti da essa stabiliti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL
N. 574

I. TABELLA DELLE INDENNITÀ

(comprese le spese di avvio della procedura pari a euro 40,00, oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00, oltre IVA, per quelle di valore superiore)

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Valore della lite:		Spesa (per ciascuna parte):
Fino a Euro 1.000:		Euro 43,33
Da Euro 1.001	A Euro 5.000:	Euro 86,66
Da Euro 5.001	A Euro 10.000:	Euro 160
Da Euro 10.001	A Euro 25.000:	Euro 240
Da Euro 25.001	A Euro 50.000:	Euro 400
E valore indeterminato		
Da Euro 50.001	A Euro 250.000:	Euro 666,66
Da Euro 250.001	A Euro 500.000:	Euro 1.000
Da Euro 500.001	A Euro 2.500.000:	Euro 1.900
Da Euro 2.500.001	A Euro 5.000.000:	Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000:		Euro 4.600

MEDIAZIONE VOLONTARIA

Valore della lite:		Spesa (per ciascuna parte):
Fino a Euro 1.000:		Euro 65
Da Euro 1.001	A Euro 5.000:	Euro 130
Da Euro 5.001	A Euro 10.000:	Euro 240
Da Euro 10.001	A Euro 25.000:	Euro 360
Da Euro 25.001	A Euro 50.000:	Euro 600
E valore indeterminato		
Da Euro 50.001	A Euro 250.000:	Euro 1.000
Da Euro 250.001	A Euro 500.000:	Euro 2.000
Da Euro 500.001	A Euro 2.500.000:	Euro 3.800
Da Euro 2.500.001	A Euro 5.000.000:	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000:		Euro 9.200

All'indennità, oltre all'IVA, deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti, ecc.) – regolamento art. 10 comma 2. L'indennità potrà essere aumentata o diminuita nei termini di legge secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento dell'Organismo di Mediazione.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL
N. 574**

II. DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA DEL MEDIATORE

PROCEDIMENTO n° _____

Il sottoscritto _____ designato mediatore nel procedimento in epigrafe indicato, dichiara sotto la propria responsabilità di svolgere la presente procedura di mediazione in assoluta indipendenza e imparzialità rispetto alle parti, nonché garantisce la sua neutralità e assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

Si obbliga a informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l'imparzialità del procedimento.

Data

Firma



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

III. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente questionario è previsto dall'art. 7 comma 5 lettera b) del D.M. 180/2010 ed è finalizzato al continuo miglioramento dell'attività dell'Organismo di Mediazione. La valutazione da esprimere rispondendo alle domande va da un punteggio minimo di 1 a uno massimo di 5.

Data di compilazione: _____

Generalità della parte che compila il questionario: _____

1) Come e perché si è ricorsi al servizio:

- Obbligo di legge
- Deposito della domanda presso l'Organismo di Mediazione effettuata dalla controparte
- Invito del giudice
- Consiglio del consulente (avvocato/commercialista/altro)
- Clausola contrattuale
- Altro (specificare) _____

2) Gradimento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio E. 1 2 3 4 5

3) Giudizio complessivo sul servizio:

- | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| - Disponibilità e cortesia dei funzionari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Preparazione e professionalità dei funzionari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Semplicità della procedura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Chiarezza delle informazioni ottenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Precisione e completezza delle informazioni ottenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Chiarezza e comprensibilità della modulistica | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Trasparenza delle procedure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Gestione dei tempi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Riservatezza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4) Giudizio sul mediatore:

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - Disponibilità e cortesia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Preparazione e professionalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Chiarezza espositiva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Imparzialità, indipendenza e neutralità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Riservatezza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5) Il costo sostenuto è adeguato al servizio ricevuto?

SI NO

6) Consiglierà il Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia?

SI NO

7) Si rivolgerà di nuovo al Servizio di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia se ne avesse bisogno?

SI NO

8) Eventuali suggerimenti per migliorare il servizio:

Firma della parte che ha compilato il questionario _____

Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Iscritto al n del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

IV. CODICE ETICO

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e i mediatori iscritti nel suo elenco aderiscono al Codice Europeo di Condotta per Mediatori.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria

2. INDIPENDENZA e IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando

altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in

qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative a essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, a eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.